SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 288

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 dicembre 2001.

Ricognizione dei prezzi di vendita al pubblico in euro dei tabacchi lavorati - radiazione dalla tariffa di vendita e variazione della classificazione di alcune marche di tabacchi lavorati.

01A14084

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 289

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 31 dicembre 2001.

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002.

01A14164

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2001, n. **454.**

Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati;

Visto il punto 5 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengano fissati i criteri per la concessione dell'agevolazione;

Visti gli articoli 2, commi 126, 127 e 177, e 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto l'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 10 febbraio 1978;

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di attuazione del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto l'articolo 7, comma 8, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;

Visto il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 2001, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

Visto il parere reso nella Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre 2001;

Considerato che, relativamente all'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla necessità di meglio dettagliare la facoltà di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la questione risulta già implicitamente risolta con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, richiamato dall'articolo 8 del provvedimento;

Considerato, inoltre, che l'identificazione delle macchine agricole, oggetto di ulteriore osservazione da parte del Consiglio di Stato, è assicurata da quanto disposto all'articolo 2, comma 3, lettere *d)* ed *e)* del provvedimento;

Vista la nota n. 3/15290/UCL del 6 dicembre 2001, con la quale è stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», come successivamente modificato, e quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano, previa denaturazione secondo le modalità di cui all'articolo 4, alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo punto 5 della citata tabella *A*, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli descritte al comma 3.

2. Ai fini del presente regolamento, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella *A* del testo unico, come successivamente modificato. Non si comprendono tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di cui sopra sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Art. 2.

Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1 compete ai seguenti soggetti:

a) esercenti le attività richiamate all'articolo 1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;

c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;

d) consorzi di bonifica e di irrigazione;

e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera *d)*, spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera *a)* presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato «ufficio regionale o provinciale», competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:

a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera *d)*, anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;

g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione di trattamenti

agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i dati di cui alla lettera *f)* risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento; le richieste relative agli anni successivi al primo, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una dichiarazione attestante che i dati e le notizie già forniti sono validi anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al beneficio.

5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui al comma 3, i dati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

6. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera *c)*, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

8. Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresì, richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.

9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-*bis* aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.

10. Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

11. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale o provinciale entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.

12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 11 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.

Art. 3.

Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo

1. L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all'articolo 2, ne controlla la regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

2. L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo previa annotazione dei dati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo; limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono indicati anche gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f)*; limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)* sono indicate gli estremi identificativi delle macchine a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*.

3. Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevola-

zione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza (UTF) ed al Comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 11.

4. Il libretto di cui al comma 2 può essere sostituito dalla Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. Con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari in base all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono determinate le modalità di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Denaturazione dei prodotti

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane.

2. Le operazioni di denaturazione si svolgono, anche sulle linee di trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico, presso i depositi fiscali. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l'idoneità ai criteri stabiliti dall'agenzia delle dogane; in tale sede, l'UTF ha facoltà di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.

3. L'inizio delle operazioni di denaturazione viene comunicato all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per la vigilanza almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festività. La dichiarazione, redatta in doppio esemplare, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le operazioni da effettuarsi in serbatoio, la sigla del medesimo, la data di effettuazione delle operazioni, l'ora di inizio, il quantitativo di prodotto da denaturare e la presumibile durata della denaturazione;

b) per le denaturazioni da effettuarsi in linea, i giorni e gli orari in cui tali operazioni avverranno.

Un esemplare della dichiarazione, munito del protocollo dell'ufficio, viene restituito all'esercente che lo pone a corredo delle proprie contabilità. Qualsiasi variazione dei dati riportati nella dichiarazione deve essere oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio di vigilanza.

4. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, a cura e sotto la responsabilità dell'esercente l'impianto. L'ufficio ha facoltà di far partecipare alle operazioni di denaturazione uno o più funzionari ovvero di far intervenire gli stessi nel corso di tali operazioni o successivamente; ha altresì facoltà di prescrivere l'adozione di particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

5. Su richiesta motivata dell'esercente, l'ufficio può consentire che le denaturazioni abbiano luogo anche al di fuori dell'orario di cui al comma 4, a condizione che siano adottati particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

6. L'esercente, in ciascuno dei giorni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, inizia la denaturazione all'ora stabilita e la prosegue, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il caso di caricazione di mezzi di trasporto. In caso di particolari e riconosciute difficoltà di omogeneizzazione, l'ufficio autorizza la prosecuzione delle operazioni limitatamente al completamento dell'omogeneizzazione, anche oltre l'ordinario orario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle dogane.

7. Al termine delle operazioni di denaturazione eseguite in ciascuna giornata, l'esercente redige verbale, in duplice esemplare, facendo riferimento alla dichiarazione preventiva di denaturazione e riportando l'orario di effettuazione delle operazioni ed i quantitativi effettivamente denaturati. Un esemplare del verbale è posto a corredo delle contabilità dell'esercente, mentre l'altro è consegnato o trasmesso a mezzo fax all'ufficio competente entro il giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la denaturazione. Se sono intervenuti funzionari dell'ufficio, essi redigono verbale delle operazioni eseguite.

8. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.

Art. 5.

Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati

1. La commercializzazione dei prodotti denaturati per l'agricoltura è effettuata oltre che dai depositi fiscali anche dai depositi commerciali previsti dall'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico, previa denuncia all'UTF competente per territorio almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività. Nei depositi commerciali presso i quali sono detenuti prodotti assoggettati ad aliquote di accisa diverse da quelle per l'agricoltura, i prodotti denaturati per l'agricoltura sono contabilizzati separatamente dagli altri prodotti.

2. Il trasferimento dei prodotti denaturati dai depositi fiscali nazionali ai depositi commerciali è subordi-

nato alla presentazione al mittente di copia della licenza fiscale di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico, vistata dall'UTF che la ha emessa; la suddetta copia è custodita dal depositario autorizzato ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli appartenenti alla Guardia di finanza. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività, l'esercente del deposito commerciale ne dà comunicazione, entro cinque giorni, agli impianti fornitori. La circolazione dei prodotti denaturati dai depositi fiscali ai depositi commerciali è effettuato con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni.

3. È consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare i prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti. In tal caso i suddetti esercenti tengono un apposito registro di carico e scarico dei prodotti trasferiti con la particolare modalità, riportando il movimento dei prodotti prelevati con gli estremi dei documenti di accompagnamento che ne giustificano il carico e lo scarico.

4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire ai predetti depositi commerciali già denaturati secondo le formule individuate con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane a norma dell'articolo 4, comma 1, con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni; in tal caso, l'esercente del deposito commerciale deve assumere la qualità di operatore professionale di cui all'articolo 8 del testo unico.

5. Il prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato, nei casi previsti dal DAS, che viene da essi custodito per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati

1. Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.

2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* annotano sul libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all'articolo 2, comma 3.

3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 2, specificando l'area di intervento.

4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.

5. Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile ed è custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.

6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.

7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 è allegata copia del libretto di controllo con le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti.

Art. 7.

Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale

1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3, verifica le rimanenze di prodotti dichiarate ed effettua eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.

2. Oltre ai controlli di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, verifica la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e 8 e nelle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 6 e quanto effettivamente realizzato e vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

Art. 8.

Verifiche e controlli

1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, e verifiche ai depositi indicati all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.

2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.

Art. 9.

Determinazione delle aliquote di accisa

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, le accise previste al punto 5 della tabella *A* si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento approvato con decreto 11 dicembre 2000, n. 375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 6 dicembre 2000.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito cedere prodotti non denaturati per usi agricoli agli utilizzatori ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente per i successivi centottanta giorni; entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti impianti di deposito, che detengono prodotti petroliferi non denaturati e intendono iniziare a commercializzare prodotti agricoli denaturati a norma dell'articolo 4, adeguano la propria attività alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Per la commercializzazione di prodotti non denaturati di cui al comma 2, gli esercenti depositi commerciali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, osservano i seguenti adempimenti:

a) prestano cauzione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, commisurata al 30 per cento dell'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa;

b) all'atto della vendita dei prodotti, annotano su libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto le quantità di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino l'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata;

c) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *a),* del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti;

d) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto; tale credito viene trasferito, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati al titolare del deposito fiscale fornitore sopra indicato e da quest'ultimo viene esposto nelle proprie contabilità, denunciato all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in con-

sumo ed utilizzato a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva è posta a corredo delle registrazioni fiscali.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che detengono alla data di entrata in vigore del presente regolamento giacenze di prodotti non denaturati, risultanti dal libretto di controllo, sui quali è stata corrisposta l'accisa nella misura ridotta prevista per l'impiego di prodotti in agricoltura, continuano ad utilizzarle fino ad esaurimento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2001

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai senpsi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è il seguente:

«Art. 24 *(Impieghi agevolati).* — 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella *A* allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14».

— Il testo del punto 5 della tabella *A* allegata al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

gasolio 30% aliquota normale;

benzina 55% aliquota normale.

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 2, commi 126, 127 e 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 2 *(Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo). — (Omissis).*

126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella *A.* A decorrere dal 1° luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella *A* allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.

127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10, per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

(Omissis).

177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

— Il testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* nell'art. 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di reddito agrario: 1) nella lettera *a),* le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura"; 2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste"; *b)* nell'art. 51, comma 2, lettera *c),* che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, infine, le parole: "nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice"».

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi).* — 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella *A,* nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera *c),* del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime è disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità dell'aiuto è determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

4. Sono definiti, con le modalità di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera *d)* e paragrafo 4, lettera *a)* primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994».

— Il testo vigente dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), è il seguente:

«Art. 29 *(Reddito agrario).* — 1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24».

— Il testo dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1977, n. 203, è il seguente:

«Art. 76 *(Assistenza agli utenti di motori agricoli).* — Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura.

Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore.

Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni».

— Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978 è il seguente:

«Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni a statuto ordinario per la distribuzione di carburanti agevolati per l'agricoltura, ai sensi del terzo comma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è il seguente:

«Art. 8 *(Registro delle imprese).* — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni

e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1996, n. 28, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559 (Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, relativo all'istituzione del registro delle imprese) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1996, n. 253.

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiate* del 17 marzo 1997, n. 63.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1999, n. 305.

— Il testo dell'art. 14, comma 3, del citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è il seguente:

«3. Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162; decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unità tecnico-economiche.».

— Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, è stato modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1993, n. 217, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 495, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) è il seguente:

«Art. 2 *(Ministero per le politiche agricole)*. — 1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre Dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.».

— Il testo dell'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è il seguente:

«Art. 20 *(Impieghi agevolati)*. — 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tebella *A* allegata al presente decreto son ammessi a esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14. La predetta tabella sostituisce la tabella *A* allegata alla legge 19 mrzo 1973, n. 32.

2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella *A*, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terrreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichirazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

— Il testo dell'art. 7, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13, al comma 1, dopo la parola: "richiesta", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-*bis*,"; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-*bis*";

b) all'art. 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto";

c) all'art. 5 della tariffa, parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente: "II-*bis)*. Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'art. 17, comma 3-*bis*, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di L. 100.000".».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli), è il seguente:

«4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.

Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1º gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati, nonché all'applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5)».

— Il testo del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, convertito in legge n. 357 del 28 settembre 2001 senza modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2001, n. 179.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«Art. 18 *(Poteri e controlli)*. — 1. L'Amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'Amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.

5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.

6. Il personale dell'Amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».

Note all'art. 1, comma 1:

— Per il testo del punto 5 della tabella *A* allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 1, comma 2:

— Il testo dell'art. 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è il seguente:

«Art. 57 *(Macchine agricole)*. — 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore cori o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a)*, numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), e di cui alla lettera *b)*, numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.».

Nota all'art. 1, comma 3:

— Il testo degli articoli 52, 53, 54 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è il seguente:

«Art. 52 *(Ciclomotori)*. — 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente].

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

«Art. 53 *(Motoveicoli)*. — 1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria:

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.

Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere *d), f)* e *g).*

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere *d), e), f)* e *g)* possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.».

«Art. 54 *(Autoveicoli).* — 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2 costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori trà i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia, tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali».

«Art. 58 *(Macchine operatrici).* — 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h».

Note all'art. 2, comma 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nella note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 2, comma 2:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2, comma 4:

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e il seguente:

«Art. 9 *(Repertorio delle notizie economiche e amministrative).* — 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro (dell'industria, del commercio e dell'artigianato), d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro».

Note all'art. 2, comma 7:

— Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42.

— Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A), è il seguente:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 2, comma 9:

— Il testo dell'art. 17, comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 (approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1986, n. 99, S.O., è il seguente:

«3-*bis*. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto, pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto».

— Il testo dell'art. 7, comma 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13, al comma 1, dopo la parola: "richiesta", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-*bis*,"; al comma 2 sono aggiunte, infine, le parole: ", salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-*bis*.";

b) all'art. 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto."».

Nota all'art. 2, comma 10:

— Il testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1994, n. 7.

Nota all'art. 3, comma 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3, comma 4:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, si rimanda alle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è il seguente:

«Art. 15 *(Servizi di interesse pubblico)*. — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso,i n particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5, comma 2:

— Il testo del decreto ministeriale del 25 marzo 1996, n. 210, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1996, n. 97, S.O.

Nota all'art. 5, comma 4:

— Per il testo degli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 6, comma 5:

— Il testo dell'art. 2219 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2219 *(Tenuta della contabilità)*. — Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili».

Nota all'art. 7, comma 3:

— Il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale, è il seguente:

«Art. 331 *(Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)*. — 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni e del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico Ministero».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 10, comma 1:

— Il testo del decreto ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 2000, n. 293.

Note all'art. 10, comma 3:

— Per i riferimenti del decreto ministeriale del 25 marzo 1996, n. 210, si rimanda alla nota dell' art. 5, comma 2.

— Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si rimanda alla nota dell'art. 2, comma 7.

01G0514

DECRETO 18 dicembre 2001, n. **455.**

Regolamento concernente le modalità di intervento degli Istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilità, per il concessionario della riscossione, di avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento;

Visto l'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia datato 11 febbraio 1997, n. 109, concernente regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 13 luglio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14164, del 19 novembre 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Modalità di avvalimento

1. Il Concessionario o il Commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione, di seguito denominato Concessionario, può affidare agli Istituti di ven-

dite giudiziarie, autorizzati ai sensi dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di seguito denominati Istituto, l'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Le modalità di esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono definite mediante apposita convenzione, conforme allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che viene stipulato tra il Concessionario e l'Istituto.

3. Il Concessionario, nell'ambito della provincia ove svolge il servizio di riscossione dei tributi, conferisce l'incarico di cui al comma 1 all'Istituto che opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione.

4. Se nessun Istituto risulta autorizzato nell'ambito della provincia nella quale il Concessionario svolge il servizio di riscossione, il Concessionario può avvalersi di altro Istituto autorizzato, operante nella circoscrizione giudiziaria più vicina, il quale espleta l'incarico previa stipula di apposita convenzione conforme allo schema-tipo di cui al comma 2.

Art. 2.

Garanzie

1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento dell'incarico commessogli dal Concessionario, l'Istituto presta idonea cauzione per un importo di ammontare non inferiore al sessanta per cento del valore dei beni pignorati, determinato ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 3.

Vigilanza

1. Sul corretto adempimento da parte dell'Istituto degli incarichi che gli sono stati conferiti, limitatamente all'attività correlata alla riscossione dei tributi erariali, vigila l'Agenzia delle entrate. La medesima attribuzione compete anche al Concessionario che ha conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico stesso.

2. Con la convenzione di cui all'articolo 1, vengono previste le penali da applicare nonché le modalità di irrogazione delle stesse, nel caso che dai controlli emergano inadempienze all'assolvimento degli obblighi correlati agli incarichi affidati.

Art. 4.

Registri e bollettari obbligatori

1 . Ai fini della rilevazione degli adempimenti correlati agli incarichi che gli sono stati conferiti, l'Istituto utilizza apposito registro cronologico e bollettario, conformi ai modelli approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale rapporti con enti esterni, di seguito indicati:

a) registro cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, dati in custodia senza o con incarico di vendita e delle relative vendite;

b) registro di deposito presso il concessionario committente degli atti relativi alle vendite;

c) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi.

2. I registri e i bollettari sopra indicati possono essere sostituiti con documentazione informatica purché conforme ai modelli cartacei approvati.

Art. 5.

Tenuta e controllo dei registri e del bollettario

1. I registri e il bollettario a ricalco, sia cartacei che informatici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dall'ufficio delle entrate competente per territorio in cui ricade quello della circoscrizione giudiziaria, con le modalità stabilite nell'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.

2. Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, che prevede l'iscrizione nei registri giornaliera secondo le norme stabilite per i cronologici degli ufficiali giudiziari.

3. L'ufficio delle entrate competente controlla annualmente la regolare tenuta dei registri e bollettari e delle inerenti risultanze redige, con gli eventuali rilievi, processo verbale di verifica che trasmette, dandone comunicazione, sia all'Istituto che al Concessionario committente, che alla Direzione centrale rapporti con enti esterni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

4. I registri ed i bollettari, sia cartacei che informatici, sono conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni.

Art. 6.

Conferimento dell'incarico

1. Il Concessionario conferisce, entro e non oltre il venticinquesimo giorno dalla data di effettuazione del pignoramento, l'incarico all'Istituto individuato ai sensi dell'articolo 1, specificando tutti gli estremi necessari all'espletamento dello stesso ed allegando copia del verbale di pignoramento.

2. Nell'espletamento dell'incarico l'Istituto deve utilizzare locali idonei e sufficientemente capienti.

Art. 7.

Modalità operative specifiche dell'istituto di vendite giudiziarie

1. L'Istituto, nell'ambito dell'incarico ricevuto, procede alla ricognizione ed all'asporto dei beni pignorati, redige un verbale e risponde delle cose asportate per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita.

2. Se le cose rinvenute risultano deteriorate, o difformi da quelle descritte o sorge fondato dubbio sull'identità delle stesse, o se pignorate risultano sottratte, soppresse, distrutte o sostituite, l'Istituto si astiene dall'eseguire l'asporto e ne informa il Concessionario.

3. Se i beni risultano essere ingombranti, suscettibili di smontaggio e rimontaggio solo da parte di personale specializzato, ovvero trattasi di compendio pignorato il cui stato di conservazione sconsiglia l'asporto ed il trasporto a causa dei possibili danni che potrebbero derivare in conseguenza delle predette operazioni materiali, l'Istituto redige verbale in cui dà atto dell' accertata intrasportabilità e ne informa il Concessionario. In tal caso la vendita avviene sul posto ove è sito il bene.

Art. 8.

Vendita

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'Istituto applica le disposizioni contenute nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, l'Istituto deve procedere al primo esperimento di vendita all'incanto entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'incarico.

3. Se i beni rimangono invenduti, lo stesso Istituto procede ad un secondo incanto ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e, se continuano a rimanere invenduti, procede ai sensi del successivo articolo 70, comma 1, come sostituiti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.

4. In quest'ultima ipotesi l'Istituto redige un elenco dei beni invenduti che comunica al Concessionario committente per le ulteriori istruzioni ai fini della definitiva destinazione di tali beni, ai sensi dei commi 2 e 3 del menzionato articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.

5. Analoga comunicazione va fatta al Concessionario committente in seguito all'estinzione del processo esecutivo conseguente al pagamento del debito da parte del debitore.

6. Effettuata la vendita, l'Istituto versa al concessionario, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, le somme ricavate, al netto delle spese di cui ai punti A), B), C), F), della tabella, allegato 1.

Art. 9.

Custodia

1. Il Concessionario all'atto del pignoramento dei beni può nominare custode degli stessi l'Istituto, che deve essere presente al conferimento dell'incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.

2. L'Istituto può essere nominato, anche successivamente al pignoramento, custode dei beni pignorati in sostituzione del precedente custode.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto viene autorizzato al trasporto, ove possibile, dei beni pignorati per la loro conservazione nella sede e nei depositi propri.

Art. 10.

Compensi e rimborsi spese

1. Per l'attività compiuta in base al conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, comma 1, all'Istituto spetta:

a) un compenso, a carico dell'aggiudicatario, nella misura prevista alla lettera *d)* della tabella allegato 1, che dovrà essere corrisposto all'atto della consegna dei beni aggiudicati in contanti o tramite assegni postali e bancari a copertura garantita o con altri strumenti elettronici;

b) il rimborso delle spese di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* della tabella allegato 1, da recuperare con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6, nei limiti delle somme ricavate dalla vendita;

c) il rimborso delle somme di cui alla lettera *e)* della tabella allegato 1, nel caso di estinzione conseguente al pagamento del debito da parte del debitore, viene effettuato da quest'ultimo.

2. Per tutti i casi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, nella stessa giornata e che siano rimasti invenduti, spetta di norma un compenso complessivo, anche a titolo di rimborso spese, in favore dell'Istituto pari a lire 75.000.

Art. 11.

Responsabilità

1. In caso di perdita del diritto al discarico delle quote inesigibili da parte del Concessionario per cause imputabili all'attività svolta dall'Istituto per gli incarichi ricevuti, il concessionario ha diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2001,
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 20

ALLEGATO 1

TABELLA DEI COMPENSI
SPETTANTI AGLI ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE
(articoli 8 e 10 del regolamento)

A) *Versamento forfetario:*

per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000;

per procedure superiori a 5 milioni e fino al 10 milioni: lire 120.000;

per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni: lire 160.000;

per procedure oltre 50 milioni: lire 200.000.

B) *Accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto:*

per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000;

per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000.

C) *Trasporto effettivo di beni:*

per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000;

per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000.

D) *Percentuali spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie sul ricavato delle vendite:*

per tutte le vendite sia in loco che presso l'Istituto, 14% a carico dell'aggiudicatario, elevato al 16% se la vendita avviene entro 40 giorni dall'incarico.

E) *Caso di estinzione:*

per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000;

per procedure oltre i 5 milioni: lire 200.000

In caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell'IVG: per tutte le procedure lire 300.000.

F) *Custodia esercitata nei locali dell'Istituto:*

1) per autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi:

con portata fino a 25 q.li: lire 5.500 giornaliere;

con portata fino a 35 q.li: lire 6.500 giornaliere;

con portata oltre 35 q.li: lire 12.000 giornaliere;

per rimorchi ed autocarri con motrici: lire 20.000 giornaliere;

2) per autoveicoli:

con valore fino a lire 5 milioni : lire 42.000 per i primi trenta giorni + lire 1.500 al giorno per i successivi;

con valore superiore a lire 5 milioni: lire 55.000 per i primi trenta giorni + lire 2.500 al giorno per i successivi;

3) per altri beni:

con valore fino a lire 5 milioni: lire 60.000 per i primi trenta giorni + lire 1.200 al giorno per i successivi;

con valore superiore a lire 5 milioni : lire 96.000 per i primi trenta giorni + lire 2.400 al giorno per i successivi.

G) *Caso di beni rimasti invenduti.*

Nell'ipotesi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, rimasti invenduti, spetta un compenso pari a lire 75.000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione:

«Art. 1. — Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi:

b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;

c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

g) revisione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:

1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;

2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;

3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;

4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;

5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;

7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;

8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;

i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento né superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:

1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

r) previsione, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;

s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;

t) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;

v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera *e)*; previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera *d)*.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi.

4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei tributi.

5. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

6. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»:

«Art. 71 *(Intervento degli istituti vendite giudiziarie)*. — 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'art. 159 delle disposiszioni di attuazione del codice di procedura civile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.».

— Si riporta il testo dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni):

«Art. 159 *(Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni)*. — Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi può esser inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.».

— Il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* del 24 aprile 1997, n. 95, reca: «Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.».

— Il decreto ministeriale 20 giugno 1960 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1960, n. 169), reca: «Approvazione del regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie.».

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamenro della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti, ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»:

«Art. 6 *(Commissione consultiva)*. — 1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 1, lettera *h)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:

a) di individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;

c) di procedure di conferimento delle concessioni;

d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attività degli intermediari della riscossione;

e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.

2. La commissione, altresì, a richiesta degli enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.

3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Può anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.

4. L'affidamento degli incarichi di consulenza è disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispendere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attivita di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni.

5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.

6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 68 *(Prezzo base del primo incanto)*. — 1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell' esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 66, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 66 *(Avviso di vendita dei beni pignorati)*. — 1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.».

«Art. 69 *(Secondo incanto)*. — 1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'art. 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.».

«Art. 70 *(Beni invenduti)*. — 1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto ad un terzo incanto ad offerta libera.

2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.».

— Per il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto ministeriale n. 109 del 1997:

«Art. 20 *(Custodia successiva all'estinzione del processo esecutivo. Eliminazione delle cose invendute).* — 1. L'Istituto, in seguito all'estinzione del processo esecutivo, o alla revoca del sequestro o in caso di cessazione della vendita prevista dall'art. 504 del codice di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V del presente regolamento.

2. Qualora le cose pignorate rimangano invendute dopo l'incanto senza prezzo base e la procedura non possa utilmente proseguire, si procede alla comunicazione così come previsto al comma 1.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell'istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza, previa autorizzazione del giudice. Resta salva comunque l'applicabilità degli articoli 2756, ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice civile.

4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, è depositata, entro le quarantotto ore successive, a cura dell'istituto, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore.

5. Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto inefficace l'Istituto percepisce i compensi di cui all'art. 33 dal creditore procedente. In tali ipotesi non si applica la disposizione contenuta nel comma 3.

6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni previste dai commi precedenti nei confronti dell'assegnatario, che può ritirare i beni previo pagamento dei compensi dovuti.».

01G0517

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2001.

Ricognizione in euro dei prezzi di vendita al pubblico delle varie tipologie di fiammiferi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, le modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, concernente le linee guida per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite le disposizioni transitorie valide fino al 31 dicembre 2001;

Visti i regolamenti CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 e n. 1478/2000 del 19 giugno 2000, con i quali sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione tra l'euro e le monete dei dodici Stati membri che hanno adottato la moneta unica;

Ritenuto che occorre procedere, in conformità a quanto richiesto dai fabbricanti e dagli importatori, alla ricognizione dei prezzi in euro per le varie tipologie di fiammiferi iscritti nella tariffa di vendita al pubblico;

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 2002, i prezzi di vendita al pubblico per le varie tipologie di fiammiferi sono stabiliti, per singolo condizionamento, nelle misure di seguito indicate:

scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80» - euro 0,30;

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di carta Kraft, paraffinati amorfi, denominati «Cerino S/40» - euro 0,15;

scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo, denominati «Svedesi S/40» - euro 0,20;

bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata - euro 0,50;

scatola di cartone a cassettino con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo - euro 0,50;

scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo, denominati «Caminetto» - euro 5,50;

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Nuovo Caminetto» - euro 3,00;

scatola di cartone con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/45» - euro 1,00;

bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva» - euro 0,20;

scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Familiari S/100» - euro 0,30;

busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Familiari» - euro 0,30;

scatola di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Cucina S/60» - euro 0,30;

scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo, denominati «Maxi Box S» - euro 0,85;

scatola di cartone con 250 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo, denominati «Maxi Box SL/250» - euro 0,85;

scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Carezza» - euro 0,70;

scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Camino» - euro 1,05;

scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Carezza Mini» - euro 0,15;

scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Camino Maxi» - euro 2,60;

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Casa» - euro 0,25;

bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Europa» - euro 0,15;

bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinato amorfi, denominati «KM Europa 40» - euro 0,25;

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Super Mini» - euro 0,15;

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 120 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Superlungo» - euro 0,80;

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 80 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Superlungo 70» - euro 0,36;

scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 80 fiammiferi di cera paraffinati amorfi, denominati «KM Jolly S/80» - euro 0,30;

scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 40 fiammiferi di cera paraffinati amorfi, denominati «KM Jolly S/40» - euro 0,15;

scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 95 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Jumbo» - euro 5,40;

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Cuoco» - euro 0,80;

scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Cuoco 100» - euro 0,27;

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammata» - euro 1,30;

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Lampo» - euro 0,20;

bustina di cartoncino con 30 fiammiferi di legno, denominati «Flip 30» - euro 0,20;

bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di cartone paraffinati amorfi, denominati «Flip 40» - euro 0,27;

scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno, denominati «Diva» - euro 7,75;

scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno, denominati «L'art du feu» - euro 2,60;

scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 50 fiammiferi di cera paraffinati amorfi, denominati «Zip» - euro 0,20.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2002.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2001
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 7

01A14083

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 novembre 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Jetbes».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 8 ottobre 2001 della ditta Promedica S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

JETBES, aerosol dosato 200 erogazioni - A.I.C. n. 028846020;

Ditta: Promedica S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13366

DECRETO 29 novembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becloneb».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 8 ottobre 2001 della ditta Master Pharma S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BECLONEB, 0,04% sospensione da nebulizzare 10 contenitori monodose 2 ml - A.I.C. n. 034082014;

Ditta: Master Pharma S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13368

DECRETO 29 novembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Belivon».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 marzo 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 19 settembre 2001 della ditta Organon Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BELIVON, 1 mg/ml gocce orali, soluzione 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 028748097;

Ditta: Organon Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13367

DECRETO 3 dicembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Litrison».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 17 ottobre 2001 della ditta Roche S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

LITRISON, 60 compresse rivestite - A.I.C. n. 007657024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 dicembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13365

DECRETO 17 dicembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Golin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigeriziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Home Products italiana S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

specialità medicinale: GOLIN;

20 compresse, A.I.C. n. 032046017;

30 compresse, A.I.C. n. 032046029;

Ditta: Home Products italiana S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 dicembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A14121

DECRETO 18 dicembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acelluvax».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 2 settembre 2001 della ditta Chiron S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Chiron S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

ACELLUVAX - fiala siringa pronto uso 0,5 ml - A.I.C. n. 028274013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 dicembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A14142

DECRETO 18 dicembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triacelluvax».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 2 settembre 2001 della ditta Chiron S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Chiron S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

TRIACELLUVAX - fiala siringa pronto uso 0,5 ml - A.I.C. n. 029401027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 dicembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A14125

DECRETO 19 dicembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itami».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Fidia Farmaceutici S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ITAMI:

30 compresse - A.I.C. n. 028966012;

«Retard» 20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 028966024;

10 supposte 100 mg - A.I.C. n. 028966036;

5 fiale 75 mg/3 ml - A.I.C. n. 028966048;

Ditta: Fidia Farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 dicembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A14126

DECRETO 19 dicembre 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aspirina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bayer S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata - il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

ASPIRINA:

RG 10 compresse 500 mg - A.I.C. n. 004763 342;

RG 20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 004763 355;

Ditta: Bayer S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 dicembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A14127

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2001.

Determinazione del contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri e ai bagagli al seguito - Oneri aggiuntivi ai diritti di imbarco passeggeri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme d'attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visto l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, nonché l'art. 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministero dei trasporti e della navigazione il potere di stabilire, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999 e 14 dicembre 2000 con i quali, in attesa della «definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3 della

legge n. 217/1992 e dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 85/1999, è stato fissato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai paseggeri ed al bagaglio al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, pari ad € 1,81 (L. 3.500), applicabile rispettivamente fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre dello stesso anno;

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000 n. 86/2000 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2000 concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, la quale annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza di cui al citato decreto ministeriale n. 85/1999;

Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la richiamata delibera del 4 agosto 2000 costituisce per le amministrazioni e gli organi competenti atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, tasse e corrispettivi in esso indicati;

Considerato che la delibera CIPE n. 86/2000 ed il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, prevedono che debba provvedersi alla determinazione dei compensi per le operazioni di controllo e di sicurezza avendo a riferimento i costi sostenuti per l'espletamento ed organizzazione dei servizi, gli obiettivi di funzionalità del servizio fissati annualmente nonché gli standards adottati a livello internazionale;

Considerata l'emergenza apertasi in materia di sicurezza aeroportuale a seguito dei recenti gravi accadimenti internazionali dell'11 settembre scorso che hanno reso necessario da parte delle autorità competenti ridefinire il livello dei controlli aeroportuali e rafforzare le misure di sicurezza negli scali nazionali;

Viste le nuove disposizioni di cui al «Programma nazionale di sicurezza», approvato nella riunione del Comitato interministeriale di sicurezza dell'11 ottobre 2001, in corso di attuazione ed il cui impatto sui costi di gestione ed organizzazione del servizio di sicurezza relativo al passeggero ed al relativo bagaglio al seguito è al momento di difficile commisurazione, tenuto conto anche degli investimenti che le nuove misure richiedono;

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, cui dovrà uniformarsi il Programma nazionale di sicurezza appena richiamato, dal quale sarà possibile rilevare gli standards a livello nazionale ed internazionale per le funzionalità di servizio posti a base del calcolo di cui alla delibera CIPE n. 86/2000;

Considerato che, secondo quanto riferito dall'ENAC con la nota n. 101262 del 19 dicembre 2001, l'attuazione della delibera CIPE n. 86/2000 per la complessità dei parametri di calcolo non potrà essere completata entro il termine del 31 dicembre 2001, indicato dall'art. 1 del decreto ministeriale 14 dicembre 2000;

Riconosciuta pertanto la necessità di prorogare gli effetti dei provvedimenti dei decreti 5 luglio 1999 e 29 dicembre 2000, citati in premessa, fino all'emanazione del provvedimento definitivo di cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ed all'art. 8 del decreto ministeriale n. 85/1999, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2000, nella misura in esso stabilita, resta in vigore fino alla definizione della disciplina organica di cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ed all'art. 8 del decreto interministeriale 28 gennaio 1999, n. 85, da calcolarsi sulla base dei criteri fissati dalla delibera CIPE n. 86/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A14143

DECRETO 21 dicembre 2001.

Fissazione del termine di avvio dei servizi di trasporto aereo di linea secondo gli oneri di servizio pubblico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 2001 con il quale è stata fissata la decorrenza degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari - Roma, Cagliari - Milano, Olbia - Roma, Olbia - Milano ed Alghero - Roma;

Viste le ordinanze del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 6416, 6417, 6418 in data 4 dicembre 2001 con le quali è stata disposta l'ammissione con riserva della Soc. Air One S.p.a. alle gare per l'assegnazione delle rotte Cagliari - Roma, Cagliari - Milano e Alghero - Roma;

Vista la lettera n. 101231 in data 7 dicembre 2001 con la quale l'ENAC ha incaricato la commissione giudicatrice di procedere al riesame delle offerte presentate dalla Soc. Air One S.p.a., oltre che per le rotte oggetto delle ordinanze del Consiglio di Stato, anche per la rotta Alghero - Milano, non aggiudicata ed oggetto di altro ricorso al T.A.R. Lazio;

Viste le risultanze della commissione giudicatrice, comunicate all'ENAC con nota del 19 dicembre 2001, con le seguenti proposte di affidamento:

Cagliari - Roma e vv. - Soc. Alitalia S.p.a. - compensazione L. 27.500.000.000/anno;

Cagliari - Milano e vv. - Soc. Air One S.p.a. - compensazione L. 2.000.000.000/anno;

Alghero - Roma e vv. - Soc. Air One S.p.a. - compensazione L. 3.680.000.000/anno;

Alghero - Milano e vv. - Soc. Air One S.p.a. - compensazione L. 40.000.000/anno;

Vista la nota della direzione generale dell'ENAC n. 01-2174/DG in data 20 dicembre 2001;

Ritenuto per effetto di quanto precede, di modificare ed integrare il decreto ministeriale del 17 ottobre 2001, a fini cautelativi ed impregiudicato il merito dei ricorsi, relativamente alle rotte rispetto alle quali le originarie determinazioni non hanno trovato conferma a seguito dell'esame delle offerte della Soc. Air One S.p.a. svolto in esecuzione delle pronunce cautelari del Consiglio di Stato;

Ritenuto che sia primario interesse pubblico attivare i servizi di trasporto aereo di linea con la Sardegna secondo gli oneri di servizio pubblico, garantendone comunque l'avvio entro e non oltre il 31 gennaio 2002;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 17 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001, il termine di avvio dei servizi di trasporto aereo di linea secondo gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 7 ottobre 2000, sulle rotte Cagliari - Milano e vv. ed Alghero - Roma e vv. è stabilito non oltre il 31 gennaio 2002.

Ad integrazione del decreto ministeriale del 17 ottobre 2001 il termine di avvio dei servizi di trasporto aereo di linea secondo gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 7 ottobre 2000 sulla rotta Alghero - Milano e vv. è stabilito non oltre il 31 gennaio 2002.

Il termine massimo di avvio degli stessi servizi per le rotte Cagliari - Roma e vv., Olbia - Roma e vv. ed Olbia - Milano e vv. resta confermato entro il 31 dicembre 2001.

L'ENAC è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A14144

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2001.

Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 1.540 del comune di Scafati, assegnata alla «Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s.».

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

DI INTESA CON

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Dichiara

decaduta la «Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s.» dalla concessione n. 1.540 per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa nel comune di Scafati (Salerno), via Passanti n. 25.

Motivazioni del provvedimento.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, del 28 settembre 1999 n. 228, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa e con la deliberazione della giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 933 del 30 luglio 1999, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa.

La concessione n. 1540 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Scafati (Salerno) è stata attribuita alla «Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s..», con sede sociale in via Aquino n. 33 - Scafati. La concessione n. 3.115 per la raccolta delle scommesse sportive nel comune di Ottaviano (Napoli) è stata attribuita alla medesima «Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s.».

Con nota prot. n. 7792/2327 di sched. del 12 giugno 2001, il Comando compagnia di Scafati della Guardia di finanza ha comunicato che in data 8 giugno 2001, militari appartenenti al Comando, «nel corso di un servizio finalizzato all'acquisizione e reperimento di elementi utili alla repressione delle violazioni delle leggi in materia di scommesse ed altri giochi amministrati

dallo Stato, constatavano, a seguito dell'esibizione da parte di un occasionale scommettitore di fotocopia (a mezzo fax) della ricevuta della giocata, che presso l'agenzia «STRIKE» di Scafati (Salerno) venivano raccolte illecitamente scommesse sportive, relative a gare di calcio, basket e formula uno, diverse da quelle riconducibili alle competizioni ippiche per le quali la stessa era regolarmente autorizzata».

Nella predetta nota si precisa che «tale attività era resa possibile grazie alla complicità dell'altra agenzia "STRIKE" di Ottaviano (Napoli), la quale essendo abilitata a tutte le tipologie di scommesse, dopo aver avuto comunicazione telefonica dalla consorella di Scafati (Salerno) circa la tipologia della giocata richiesta dal cliente, trasmetteva via fax all'agenzia richiedente copia della ricevuta da consegnare allo scommettitore, trattenendo l'originale presso i propri uffici in quanto impossibilitata alla materiale consegna».

Con nota prot. n. 113358/2001 del 25 giugno 2001 è stato fatto presente alla «Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s.» che il suddetto sistema di raccolta delle scommesse ippiche configura una fattispecie di intermediazione, espressamente vietata dall'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per la quale è dichiarabile la decadenza dal rapporto di concessione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica

È stato inoltre precisato che le disposizioni violate, in particolare, sono: l'art. 3, comma 2, lettera *b)* della convenzione, che prevede il divieto di svolgere attività di raccolta delle scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia; l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, che vieta ogni forma di intermediazione; a tal fine, è stato sottolineato che più punti di raccolta delle scommesse, anche se riferibili alla medesima società, costituiscono autonomi centri di interesse, pertanto, ogni qualvolta v'è interposizione fra un centro di raccolta e lo scommettitore si verifica l'intermediazione, che è vietata in ogni stadio di commercializzazione del servizio, in quanto l'oggetto della concessione e un attività riservata e quindi, ammettendo l'intermediazione si determinerebbe una violazione della riserva; l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/98, che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di scommessa non prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, salvo specifica autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e che subordina l'accettazione delle scommesse telefoniche all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, emesso peraltro in data 15 giugno 2000.

Pertanto, con la medesima nota è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza dalla concessione.

Le conseguenti controdeduzioni della società concessionaria, assunte al n. 132817/2001 del protocollo in data 17 luglio 2001, sono apparse inaccoglibili in fatto e in diritto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Normativa concernente le scommesse ippiche.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77).

Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, articoli 3, 4, 6.

Decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999.

Roma, 31 ottobre 2001

Il direttore dell'Agenzia
ROMANO

Il direttore generale
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
del Ministero delle politiche
agricole e forestali
AMBROSIO

01A14166

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali protocollo n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 12055 del 7 novembre 2001 con la quale il dirigente l'ufficio delle II.DD. di Siena ha comunicato la previsione di mancato funzionamento del proprio ufficio e, in qualità di futuro dirigente l'atti-

vando ufficio locale di Siena, anche degli uffici del registro, I.V.A. e sezione staccata di Siena per i giorni 13, 14, 15 novembre 2001 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, stabilita per il giorno 16 novembre 2001;

Vista la nota protocollo n. 1158 del 23 novembre 2001 con la quale il dirigente l'ufficio locale di Siena ha confermato il mancato funzionamento dei quattro uffici per il giorno richiesto;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 256\Gar del 30 novembre 2001, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio delle imposte dirette, dell'ufficio I.V.A. e della sezione staccata della direzione regionale di Siena è accertato per i giorni 13, 14, 15 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 dicembre 2001

Il direttore regionale: PARDI

01A13683

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2001.

Approvazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della nuova versione del modello F24 per l'esecuzione dei versamenti in euro delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Approvazione del modello di pagamento in euro per il versamento unitario delle accise, con possibilità di compensazione.

1.1 È approvato il modello di cui all'allegato 1 che, a partire dal 1° gennaio 2002, può essere utilizzato per eseguire il pagamento in euro dei tributi di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in sede di versamento unitario con compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il foglio delle «avvertenze», allegato al modello di versamento, contiene le relative istruzioni per la compilazione.

1.2. Il citato modello, non reperibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati ai sensi del l'art. 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, è prelevabile dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it e sostituisce integralmente la precedente versione in lire ed in euro approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001.

1.3. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto dei direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 30 marzo 1998.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'8 febbario 2001, è stata approvata la versione del modello F24 per il versamento unitario con compensazione delle accise indicate nell'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In considerazione dell'adozione, a partire dal prossimo 1° gennaio, dell'euro quale moneta di conto, è stata predisposta una nuova versione del modello F24 per il pagamento delle accise esclusivamente in euro, versione che sostituisce integralmente la precedente e che, al pari della stessa, potra essere prelevata unicamente dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

Riferimenti normativi.

Disposizioni relative al versamento unitario:

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (capo III).

Decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (art. 1, comma 2).

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 30 marzo 1998 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1998).

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2001).

Disposizioni relative al versamento delle accise.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 28, comma 7).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Roma, 14 dicembre 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

Mod. F24 Accise

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale | nome

data di nascita (giorno, mese, anno) | sesso (M o F) | comune (o Stato estero) di nascita | prov.

DOMICILIO FISCALE

comune | prov. | via e numero civico

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

codice ufficio | codice atto | TOTALE A | B | +/- SALDO (A-B)

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE C | D | +/- SALDO (C-D)

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE E | F | +/- SALDO (E-F)

codice ente locale

TOTALE G | H | +/- SALDO (G-H)

codice regione	codice tributo	ditta	importi a debito versati

TOTALE O | SALDO (O)

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO (AZIENDA, CAB/SPORTELLO)

Pagamento effettuato con assegno n.ro ______ bancario/postale circolare/vaglia postale

tratto / emesso su ______ cod. ABI ______ CAB ______

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° ______ cod. ABI ______ CAB ______ firma ______

1ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. F24 Accise

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

Barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

data di nascita (giorno, mese, anno)

sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

DOMICILIO FISCALE

comune

prov

via e numero civico

IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE A , B , +/- SALDO (A-B)

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE C D +/- SALDO (C-D)

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

codice ente locale

TOTALE E , F +/- SALDO (E-F)

TOTALE G H +/- SALDO (G-H)

codice regione	codice tributo	ditta	importi a debito versati

TOTALE O

SALDO (O)

Barrare in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 ACCISE IN EURO

QUESTO MODELLO VA USATO

PER PAGARE:	PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI:
Imposte sui redditi e ritenute alla fonte	Liquidazione e controllo formale della dichiarazione
Iva	Avviso di accertamento
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva	Avviso di irrogazione sanzioni
Irap	Accertamento con adesione (concordato)
Addizionale regionale o comunale all'Irpef	Conciliazione giudiziale
Contributi e premi INPS	Ravvedimento
Interessi in caso di pagamento rateale	
Accise	

Come si paga

È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello

Il presente modello è disponibile esclusivamente sui siti internet "www.finanze.it" e "www.agenziaentrate.it".

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002).

Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.

I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell'art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov." e "rateazione" rispettivamente delle sezioni "Erario" e "Regioni ed enti locali" occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.

L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dai siti Internet "www.finanze.it" "www.agenziaentrate.it".

Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma.

Rateazione

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario" e "Regioni ed Enti locali", in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna "rateazione/regione/prov." e in quella "rateazione", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).

Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t / 36.000, in cui "C" è l'importo rateizzato, "i" è l'interesse e "t" è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo.

Compensazione

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un'eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.

L'eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.

Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:

a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", i relativi codici dai quali scaturisce il credito;

b) nella colonna "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito;

c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare:

- *nelle sezioni "Erario" e "Regioni ed enti locali" occorre indicare la parte del credito d'imposta che si intende utilizzare in compensazione con il presente modello;*
- nella sezione "INPS", i crediti vantati nei confronti di tale ente risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.

  Si ricorda che in ogni caso l'importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90.

d) limitatamente ai crediti verso l'INPS, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.

Compensazione e rateazione

Nel caso in cui il contribuente intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero per utilizzare il credito da compensare e con l'indicazione 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell'importo a debito versato; il secondo per evidenziare l'importo della prima rata da versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del numero delle rate prescelto (ad esempio, se la prima di cinque rate indicare 0105); a partire dalla seconda rata da versare sono dovuti gli interessi.

Istruzioni particolari per alcuni tipi di pagamento

Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione

In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.

Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione "Erario" anche per pagare l'Irap e le addizionali regionali o comunali all'Irpef.

Il contribuente deve indicare:

- nello spazio "codice ufficio", il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;
- nello spazio "codice atto", il codice dell'atto oggetto di definizione;
- nella colonna "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce la violazione;
- per l'Irap e le addizionali regionali, nella colonna "rateazione/regione/prov.", il codice della regione destinataria della somma;
- per le addizionali comunali: a) se le somme sono dovute a comuni delle Regioni Friuli Venezia- Giulia e Valle d'Aosta, ovvero delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il codice identificativo della Regione o della Provincia Autonoma; b) se le somme sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo, unico per la restante parte del territorio nazionale.

Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.

Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.

Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento

Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al "codice ufficio".

Accise

Nella sezione "Accise" possono attualmente essere indicati esclusivamente i tributi erariali. Lo spazio "codice regione" non deve essere riempito, ad eccezione dei contribuenti del settore metano, che in tale spazio devono indicare la sigla della provincia in cui viene l'immissione in consumo.

01A13911

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 28 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli di personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 4, comma 3, e gli articoli 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 14 gennaio 2000, n. 015450 relativo all'adozione del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli di personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Consiglio nazionale delle ricerche n. 133/2001 in data 28 giugno 2001, relativa all'adozione di alcune modifiche al testo del sopracitato regolamento;

Vista la nota prot. LB/ N. 011602 del 20 luglio 2001 con la quale è stata trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddetta delibera del Consiglio direttivo in ordine alle proposte di modificazioni al predetto regolamento per i previsti controlli di legittimità e di merito;

Vista la lettera del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 21 dicembre 2001, prot. n. 89/Seg., che contiene alcuni rilievi di merito in ordine alle modifiche proposte;

Vista la delibera n. 348 del 28 dicembre 2001, con la quale il Consiglio direttivo, esaminati i rilievi ministeriali di merito, ha ritenuto di accogliere i rilievi in ordine alle modifiche di cui agli articoli 8, 9 e 10, mentre ha ritenuto di non accogliere i rilievi in ordine alle modifiche di cui agli articoli 17 e 19.

Decreta:

Al regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli di personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche sono apportate le unite modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 dicembre 2001

Il presidente: BIANCO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI AL DECRETO 14 GENNAIO 2000, N. 015450 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE AI DIVERSI LIVELLI DI PERSONALE, NONCHÉ DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

All'art. 5 *(Svolgimento dei concorsi).*

Al comma 3, sostituire le parole «Le valutazioni comparative sono compiute» con le seguenti parole: «I concorsi sono compiuti».

Allo stesso comma 3, sostituire le parole «commissioni di valutazione per l'assunzione» con le seguenti parole: «commissioni di concorso».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al termine dei propri lavori la commissione:

a) per i concorsi per l'assunzione di ricercatori indica tanti vincitori quanti sono i posti a concorso;

b) per i concorsi per l'assunzione di tecnologi forma la graduatoria e indica tanti vincitori quanti sono i posti a concorso.».

All'art. 7 *(Disposizioni generali).*

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le commissioni si insediano entro il termine indicato nel decreto di nomina e nella prima riunione scelgono al proprio interno il presidente.».

All'art. 12 *(Requisiti di ammissione e prove).*

Al comma 3, in fondo al primo periodo aggiungere le seguenti parole: «post-laurea».

Al comma 6, sostituire le parole «La valutazione comparativa» con la parola: «Il concorso».

All'art. 14 *(Contratti triennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica).*

Al comma 7, sostituire le parole da «a primo ricercatore del CNR o a professore universitario associato» con le seguenti parole: «a ricercatore del CNR o a ricercatore universitario».

Al comma 8, sostituire le parole «La valutazione comparativa» con la parola: «La selezione».

All'art. 16 *(Durata, condizioni di ammissibilità e procedure di selezione).*

Al comma 3, sostituire le parole «al presente Capo» con le parole: «all'art. 15».

All'art. 17 *(Concorsi di assunzione ai diversi livelli del profilo di ricercatore e di tecnologo).*

Al comma 1, sostituire la parola «2001» con la parola: «2002».

Al comma 2, sostituire le parole «1999 e 2000» con le parole «1999, 2000 e 2001», sostituire le lettere *b)* e *c)* con le seguenti e infine aggiungere la lettera *d)*:

«*b)* i componenti delle commissioni di concorso di cui alla lettera *a)* degli articoli 8, 9 e 10 sono scelti dal Consiglio direttivo, su proposta del presidente, tra esperti esterni e interni al CNR;

a) i componenti delle commissioni di concorso di cui alla lettera *b)* degli articoli 8 e 9 sono scelti su liste approvate dal Consiglio direttivo, contenenti un numero di esperti tre volte superiore al numero degli esperti da nominare;

b) i componenti delle commissioni di concorso di cui alla lettera *b)* dell'art. 10 sono scelti dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, tra esperti esterni e interni al CNR.».

All'art. 19 *(Contratti a tempo determinato).*

Al comma 1, sostituire la parola «2001» con la parola: «2002».

Al comma 2, sostituire le parole «dell'anno che sono prorogati fino al 31 dicembre 2001» con le seguenti parole: «degli anni 2001 e 2002 che sono prorogati fino al 31 dicembre 2002».

01A14170

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2001.

Approvazione dei parametri *fi* di cui all'art. 16, comma 7, della convenzione tipo tra gestore della rete di trasmissione nazionale e soggetti titolari degli impianti di potenza ed accessori facenti parte della rete di trasmissione nazionale. (Deliberazione n. 304/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2001,

Premesso che:

l'art. 16 della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: convenzione tipo) approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2001 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000), disciplinante i rapporti tra la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) e le società che dispongono di porzioni di rete di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: i soggetti titolari), stabilisce che il Gestore della rete corrisponda ai soggetti titolari un canone annuale a copertura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito relativi agli impianti di potenza e accessori facenti parte delle suddette porzioni di rete e che detto canone sia composta, tra l'altro, da una parte fissa;

in particolare, l'art. 16, comma 7, della convenzione tipo stabilisce che i valori dei parametri *fi*, ai fini della definizione di detta parte fissa del canone annuale, vengano determinati dal Gestore della rete per classi di caratteristiche tecniche degli elementi di rete, senza tenere conto del livello di utilizzazione dei singoli componenti, e siano approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);

in data 11 gennaio 2001, l'Autorità ha inviato (prot. PB/M01/69/gb), al Gestore della rete e ai soggetti titolari, una nota concernente una stima della ripartizione dei ricavi, per l'anno 2000, afferenti l'attività di trasmissione, al netto della quota di competenza del Gestore della rete per le proprie attività, tra i soggetti titolari a copertura dei costi sostenuti nell'anno 2000 per le attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito, da intendersi come una ripartizione dei ricavi dell'anno 2000 per singolo soggetto titolare ai fini della regolazione del soggetto medesimo a titolo di acconto e salvo conguaglio;

in data 23 luglio 2001 il Gestore della rete ha inviato la nota (prot. AD/P/20010213), prot. Autorità n. 015605, avente ad oggetto la proposta di determinazione dei parametri *fi*, ai sensi dell'art. 16 della convenzione tipo di cui al decreto 22 dicembre 2000 (di seguito: proposta di determinazione dei parametri *fi*);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 2000, recante attribuzione al Gestore della rete della concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

il decreto 22 dicembre 2000;

Viste:

la lettera della proposta di determinazione dei parametri *fi*;

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti titolari;

Considerato che:

la determinazione di erogazioni in acconto di cui alle premesse si è resa necessaria causa la situazione di mancata copertura dei costi sostenuti dai soggetti titolari per le attività svolte dai medesimi nell'anno 2000 determinatasi in ragione della mancata stipula delle convenzioni disciplinanti il rapporto con il Gestore della rete; e che i suddetti acconti sono stati determinati sulla base di valutazioni di massima in termini di consistenza degli impianti di trasmissione nella disponibilità del singolo soggetto e di stima preliminare circa la remunerazione delle attività svolte a mezzo dei singoli elementi della porzione di rete di trasmissione nazionale;

dalla proposta di determinazione dei parametri *fi* si evince che il Gestore della rete ha determinato i parametri *fi* per classi di caratteristiche tecniche degli elementi di rete considerando che gli elementi appartenenti alla stessa classe sono valutati come in grado di offrire prestazioni similari a quelle riferite agli impianti di trasmissione della società Terna S.p.a. (di seguito: la Terna), incluso l'esercizio degli stessi;

il criterio di cui al precedente alinea si giustifica con il fatto che gli elementi della porzione della rete di trasmissione nazionale in capo alla Terna costituiscono, ad oggi, più del 90% della medesima rete e che la Terna è l'unica società proprietaria di almeno un impianto ricadente nelle classi di caratteristiche tecniche individuate dal Gestore della rete;

ai fini della valutazione dei costi standard per la remunerazione delle infrastrutture facenti parte della rete di trasmissione nazionale, la situazione risultante dalla consistenza degli impianti di trasmissione nella disponibilità della Terna rappresenta la migliore approssimazione possibile; e che i costi sostenuti dalla Terna per le attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito possono essere ritenuti rappresentativi dei costi sostenuti da ciascun soggetto titolare diverso dalla Terna, in quanto non vi è ragione di ritenere che la Terna operi in regime di costi ridotti rispetto ad esperienze similari nel settore elettrico italiano ed in quello europeo;

i criteri assunti dal Gestore della rete per la definizione dei parametri *fi* sono compatibili con i meccanismi tariffari previsti dall'Autorità per la copertura dei costi sostenuti dai soggetti titolari ed afferenti le attività di esercizio e di manutenzione, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito degli impianti di potenza e accessori facenti parte della porzione della rete di trasmissione nazionale;

le principali osservazioni pervenute dai soggetti titolari, che fanno riferimento a dichiarate insufficienze di ricavi a copertura dei costi effettivamente sostenuti dai medesimi soggetti rispetto ai costi effettivamente sostenuti, non incidono ai fini dell'approvazione dei parametri *fi*, in quanto la convenzione tipo prevede espressamente che siano univocamente individuate le parti fisse dei canoni annuali per classi di caratteristiche tecniche degli elementi di rete, escludendo pertanto la possibilità di procedere al riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti dai singoli soggetti titolari;

in relazione a quanto illustrato al precedente considerato, l'adeguatezza della remunerazione delle attività e degli investimenti in capo ai soggetti titolari è fissata attraverso i meccanismi di remunerazione della convenzione tipo, risultando pertanto determinata anche attraverso la fissazione dei parametri *fi*, ai sensi dell'art. 3, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Ritenuto che sia opportuno approvare i parametri *fi* sulla base della proposta di determinazione dei medesimi avanzata dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 16 della convenzione tipo;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, per la regolazione ed il controllo dei servizi di pubblica utilità;

convenzione tipo è la convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvata con il decreto 22 dicembre 2000;

decreto 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

decreto 22 dicembre 2000 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Il Gestore della rete è la società di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, concessionaria delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale;

rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica il cui ambito è definito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, come successivamente integrato e modificato a seguito degli interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete.

Art. 2.

Valori dei parametri fi

2.1. Ai sensi dell'art. 16 della convenzione tipo, sono approvati i valori dei parametri *fi*, definiti dal Gestore della rete e comunicati con nota del medesimo Gestore in data 23 luglio 2001 (prot. AD/P/20010213), prot. Autorità n. 015605, per la determinazione della parte fissa del canone annuale a copertura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito relativi agli impianti di potenza e accessori facenti parte della rete di trasmissione nazionale di cui al decreto 25 giugno 1999.

2.2. I valori dei parametri *fi* di cui al precedente comma 2.1 sono riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. Il presente provvedimento viene comunicato al Gestore della rete ed al Ministero delle attività produttive.

3.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.

Milano, 13 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

Tabella 1 – Valori dei parametri unitari degli elementi costituenti linee e cavi

Elemento	Parametri unitari	
	lire / km	euro /km
Linea aerea 380 kV Semplice Terna (ST)	25.484.716	13.161,7574
Linea aerea 380 kV Doppia Terna (DT	21.035.957	10.864,1651
Linea aerea 380 kV Doppia Terna Ammazzettata (DAM)	40.678.341	21.008,6099
Linea aerea 220 kV Semplice Terna (ST)	15.968.048	8.246,8086
Linea aerea 220 kV Doppia Terna (DT)	12.138.016	6.268,7621
Linea aerea 220 kV Doppia Terna Ammazzettata (DAM)	22.916.134	11.835,1955
Linea aerea 200 kV corrente continua	15.903.466	8.213,4547
Linea aerea ≤150 kV Semplice Terna (ST)	13.927.149	7.192,7722
Linea aerea ≤150 kV Doppia Terna (DT)	10.801.745	5.578,6357
Linea aerea ≤150 kV Doppia Terna Ammazzettata (DAM)	20.243.591	10.454,9422
Cavo 220 kV	106.261.148	54.879,3030
Cavo 200 kV corrente continua	48.512.692	25.054,7145
Cavo 150-132 kV	76.616.397	39.569,0668
Cavo 380 kV	150.728.276	77.844,6580

Tabella 2 – Valori dei parametri unitari degli elementi costituenti le stazioni elettriche in alta e altissima tensione

Elemento	Parametri unitari	
	lire / km	euro /km
Stalli 380 kV isolati in aria (AIS) semplice sbarra (ss)	160.822.670	83.057,9775
Stalli 380 kV isolati in aria (AIS) doppia sbarra (ds)	189.131.241	97.678,1342
Stalli 380 kV isolati in gas (GIS) semplice sbarra (ss)	209.946.437	108.428,2858
Stalli 380 kV isolati in gas (GIS) doppia sbarra (ds)	244.915.918	126.488,5155
Stalli 220 kV isolati in aria (AIS) semplice sbarra (ss)	105.037.993	54.247,5962
Stalli 220 kV isolati in aria (AIS) doppia sbarra (ds)	121.273.739	62.632,6592
Stalli 220 kV isolati in gas (GIS) semplice sbarra (ss)	137.509.485	71.017,7222
Stalli 220 kV isolati in gas (GIS) doppia sbarra (ds)	159.157.146	82.197,8061
Stalli ≤150 kV isolati in aria (AIS) semplice sbarra (ss)	80.059.878	41.347,4763
Stalli ≤150 kV isolati in aria (AIS) doppia sbarra (ds)	90.883.708	46.937,5180
Stalli ≤150 kV isolati in gas (GIS) semplice sbarra (ss)	101.707.538	52.527,5597
Stalli ≤150 kV isolati in gas (GIS) doppia sbarra (ds)	117.943.284	60.912,6227
Stalli senza interruttori 380 kV	33.304.551	17.200,3651
Stalli senza interruttori 220 kV	23.313.185	12.040,2552
Stalli senza interruttori ≤150 kV	16.652.275	8.600,1823
Smistamenti AIS 380 kV semplice sbarra	171.484.752	88.564,4833
Smistamenti AIS 380 kV doppia sbarra con parallelo	532.100.745	274.807,1008
Smistamenti GIS 380 kV semplice sbarra	182.308.582	94.154,5249
Smistamenti GIS 380 kV doppia sbarra con parallelo	612.863.538	316.517,6024
Smistamenti AIS 220 kV semplice sbarra	160.660.921	82.974,4411
Smistamenti AIS 220 KV doppia sbarra con parallelo	442.595.582	228.581,5418
Smistamenti GIS 220 Kv semplice sbarra	171.484.752	88.564,4833
Smistamenti GIS 220 kV doppia sbarra con parallelo	502.126.650	259.326,7726
Smistamenti AIS ≤150 kV semplice sbarra	155.249.006	80.179,4202
Smistamenti AIS ≤150 kV doppia sbarra con parallelo	401.381.721	207.296,3590
Smistamenti GIS ≤150 Kv semplice sbarra	160.660.921	82.974,4411
Smistamenti GIS ≤150 kV doppia sbarra con parallelo	439.265.127	226.861,5054
Unità di rifasamento (capacitivo)	78.553.645	40.569,5719
Trasformatori 400 MVA	329.810.026	170.332,6633
Trasformatori 250 MVA	356.869.603	184.307,7685
Trasformatori 160 MVA	266.947.316	137.866,7830
Trasformatori 83 ÷ 100 MVA	233.642.765	120.666,4179
Trasformatori 10 ÷ 63 MVA	100.874.479	52.097,3206
Convertitori AC/DC	5.879.527.893	3.036.522,7437
Congiuntori longitudinali	117.526.754	60.697,5029

Note:

AIS *Air Insulated Substation*
GIS *Gas Insulated Substation*
AC/DC *Alternate Current/Direct Current*

01A14128

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2001.

Indicazioni relative alla soluzione bonaria di controversie (art. 31-*bis*, comma 1, legge n. 109/1994 e successive modificazioni). (Determinazione n. 22).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

L'Autorità, al fine di monitorare il contenzioso in materia di opere pubbliche, ha richiesto ai responsabili dei procedimenti, mediante comunicato del 15 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2001 ed integrato da un successivo comunicato del 6 giugno 2001 diffuso via Internet, copia dei verbali sottoscritti dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994, successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge quadro.

Considerato in fatto:

Da un esame degli accordi bonari pervenuti si sono riscontrate alcune anomalie che di seguito si riassumono:

mancata indicazione in alcuni accordi dell'importo dei lavori appaltati, dell'importo e dell'oggetto delle riserve trascritte nel registro di contabilità;

attivazione della procedura *de qua* a seguito dell'iscrizione sui documenti contabili di riserve che non possono comportare un aumento dell'importo contrattuale superiore al 10 per cento;

erronea sottoscrizione degli accordi da parte del responsabile del procedimento;

inosservanza dei termini fissati per lo svolgimento del procedimento di soluzione bonaria delle controversie;

mancata utilizzazione del fondo previsto dall'art. 12 del regolamento n. 554/99.

Ritenuto in diritto:

L'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994 definisce solo in via di principio gli elementi e le procedure per la definizione dell'accordo, mentre il regolamento ne disciplina dettagliatamente il perfezionamento.

La condizione fissata dalla legge quadro è che le controversie devono riguardare la fase di esecuzione dei lavori e devono essere sostanzialmente collegate al valore economico delle riserve, per il quale è fissata una soglia minima pari al 10% dell'importo contrattuale dei lavori.

L'art. 149, comma 1 del regolamento dispone che, se nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 31-*bis* della legge quadro, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata nel merito.

Il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, deve valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di cui sopra.

Da ciò si desume che presupposti per l'avvio del procedimento sono la espressa dichiarazione dell'ammontare dei lavori, l'importo e l'oggetto delle riserve, e la valutazione del responsabile del procedimento ai sensi del succitato comma 2 dell'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Detti presupposti devono essere indicati compiutamente nel verbale di accordo bonario che, rappresentando l'atto conclusivo della procedura in esame, deve formalizzare e contenere tutti gli elementi indispensabili alla definizione della controversia. In particolare, va data contezza del superamento del limite quantitativo delle riserve disposto dall'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994, con specifico riferimento all'ipotesi (eventuale) in cui con la procedura *de qua* vengano concretamente risolte soltanto alcune delle riserve iscritte.

Allo stesso modo, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, e sempre che siano state avviate (anche se non concluse) tra le parti concrete trattative di definizione della vertenza, le stazioni appaltanti sono tenute a formalizzare la mancata intesa con la controparte in un apposito verbale. Ciò anche ai fini di un eventuale successivo ricorso all'istituto dell'arbitrato previsto dall'art. 32 della legge n. 109/1994.

Si rammenta, a tal fine, che il testo previgente dell'art. 32 della legge quadro, conseguente alle modifiche apportate dalla legge n. 216/1995, prevedeva che venisse redatto apposito verbale anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, e che lo stesso venisse trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

La circostanza che la nuova formulazione dell'art. 32, introdotta dall'art. 10 della legge n. 415/1998, non faccia alcun riferimento al verbale di mancato raggiungimento dell'accordo non inficia l'argomentazione sopra richiamata, nel caso in cui vi siano state delle concrete trattative tra il responsabile del procedimento e l'impresa esecutrice. Viceversa, qualora tra le parti non vi sia alcun margine di trattativa, è da ritenersi che il responsabile del procedimento debba limitarsi a rendere edotta l'amministrazione di appartenenza.

Secondo la normativa di riferimento fulcro del tentativo di accordo bonario è il responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 149, comma 2 del regolamento, infatti, lo stesso deve valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte, ove per ammissibilità deve intendersi la iscrizione delle riserve secondo le modalità e nei termini prescritti dall'art. 165 dello stesso regolamento, mentre per non manifesta infondatezza una sommaria valutazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle riserve.

Tali valutazioni sono espressamente finalizzate alla verifica «...dell'effettivo raggiungimento dei limiti di valore» (art. 149, comma 2) per scongiurare l'eventualità di elusioni applicative della norma.

La scelta del legislatore di porre in capo al responsabile del procedimento tale incombenza è dettata dal fatto che allo stesso spetta il controllo su tutti i fattori comportanti aumenti di spesa, anche non influenti in maniera diretta ed immediata, ma che comunque possano gravare sul committente nella fase esecutiva del contratto di appalto.

La valutazione preliminare del responsabile è, peraltro, conseguente alla comunicazione che il direttore dei lavori deve inoltrare allo stesso immediatamente dopo l'avvenuto superamento della soglia di legge.

Compiute le suddette valutazioni, il responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,

e dopo aver sentito l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, formula alla stazione appaltante una proposta di accordo bonario.

La prevista convocazione delle «parti» ad opera del responsabile, per la sottoscrizione del verbale, sottintende che il medesimo venga firmato unicamente dall'appaltatore e dal rappresentante della stazione appaltante, al quale spetta la valutazione definitiva della proposta formulata dal responsabile del procedimento.

L'art. 31-*bis* assegna un termine di novanta giorni al responsabile del procedimento per la presentazione della proposta di accordo, decorrente dall'apposizione dell'ultima delle riserve che abbia contribuito al superamento del limite minimo previsto dal medesimo articolo, ed un termine di sessanta giorni all'amministrazione per deliberare sull'anzidetta proposta.

Tali termini hanno carattere ordinatorio e, pertanto, la loro scadenza ha solo l'effetto sul piano contrattuale di legittimare l'affidatario alla messa in mora del committente. Tale circostanza comporta che l'appaltatore non può attivare innanzi all'organo giurisdizionale amministrativo la procedura del silenzio-inadempimento.

Pur tuttavia, è da evidenziare come un superamento consistente dei medesimi svilisce la natura stessa dell'accordo bonario volto ad accelerare il contenzioso in materia di opere pubbliche attraverso un meccanismo di conciliazione avente natura negoziale che si contrappone alla risoluzione in via amministrativa.

Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione ai termini indicati dall'art. 149, comma 3 reg., per il quale la stazione appaltante deve dare sollecita comunicazione sia al responsabile del procedimento che all'appaltatore delle proprie determinazioni in ordine alla proposta di soluzione bonaria.

Nel termine di sessanta giorni, la stazione appaltante ha facoltà di acquisire eventuali ulteriori pareri da essa ritenuti necessari: il regolamento lascia, perciò, aperta la possibilità di un'ulteriore istruttoria.

L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 prevede l'obbligo di inserimento nel bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice di un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, ed il successivo comma 3 dispone, altresì, che i ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare detto fondo.

Le disposizioni della legge n. 109/1994 in materia di programmazione trovano applicazione a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale 21 giugno 2000, avvenuta in data 27 giugno 2000, e recante modalità e schemitipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, e dell'elenco annuale dei lavori, il cui art. 7 sancisce un accantonamento di fondi sul programma per accordi bonari; ne consegue che a partire dall'anno 2001 i bilanci preventivi devono contenere il fondo di cui sopra, e che allo stesso le stazioni appaltanti debbono obbligatoriamente attingere per dare esecuzione agli accordi bonari stipulati.

Dalle considerazioni svolte emerge che presupposti per l'avvio del procedimento sono la espressa dichiarazione dell'ammontare dei lavori, l'importo e l'oggetto delle riserve, l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle medesime in relazione al limite di valore indicato dalla norma.

Ne consegue che detti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo bonario. Lo stesso deve essere sottoscritto dall'impresa e dall'organo deliberante dell'amministrazione procedente anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ove vi siano state delle concrete trattative tra le medesime controparti.

Il termine di novanta giorni per la presentazione della proposta di accordo da parte del responsabile del procedimento, decorrente dall'apposizione dell'ultima delle riserve che abbia contribuito a far raggiungere il limite fissato dalla norma, ed il termine di sessanta giorni assegnato all'amministrazione per l'assunzione di un provvedimento motivato, hanno carattere ordinatorio.

La sottoscrizione del verbale di accordo bonario è demandata al rappresentante della stazione appaltante ed all'affidatario dei lavori.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad utilizzare il «fondo» previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, all'uopo istituito, per l'adempimento degli oneri conseguenti all'esecuzione degli accordi bonari.

Roma, 5 dicembre 2001

Il presidente: GARRI

01A13772

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dronal»

Estratto decreto AIC/UAC n. 638 del 12 dicembre 2001

Specialità medicinale: DRONAL.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

«70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 029054069/M (in base 10), 0VQP3P (in base 32);

«70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n 029054083/M (in base 10), 0VQP43 (in base 32);

«70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 029054095/M (in base 10), 0VQP4H (in base 32);

«70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg A.I.C. n. 029054071/M (in base 10), 0VQP3R (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388:

classe «A nota 79»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 54.532 pari a 28,16 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico

definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 90.000 pari a 46,48 euro (IVA inclusa);

Forma farmaceutica: compressa.

Una compressa contiene:

principio attivo: alendronato sodico triidrato 91,37 mg equivalente ad acido alendronico 70 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21- 27100 Pavia Italia, Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico Inc Road 2, Kilometer 60.3 Barceloneta Puerto Rico 00617 USA

Confezionamento: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 Pavia Italia, Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39, PO Box 581, 2003 PC Haarlem Paesi Bassi, PCI Unipack Lancaster Way Wingates Industrial Park West Houghton Bolton Lancashier (UK).

Controllato: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia 21 - 27100 Pavia Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. «Dronal» riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Il prezzo della specialità medicinale «Dronal» nella confezione di seguito indicata autorizzata per via nazionale è modificato come segue: «10» 14 compresse in blister AL/AL da 10 mg.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388:

classe «A nota 79»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 25.388 pari a 13,11 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 41.900 pari a 21,64 euro (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido dodici mesi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, con un monitoraggio dei dati di consumo e di spesa di tutte le confezioni delle specialità a base di alendronato sodico ogni sei mesi e con un eventuale riaggiustamento dei prezzi, al fine comunque di assicurare che non vi sia un aggravio di spesa rispetto all'impiego della confezione da 10 mg al prezzo attualmente rimborsato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13582

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alendros»

Estratto decreto AIC/UAC n. 636 del 12 dicembre 2001

Specialità medicinale: ALENDROS.

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.a., via S. Antonio, 61 - 56125 Pisa.

Confezioni autorizzate e numeri AIC:

«70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg - AIC n. 029051063/M (in base 10), 0VQL5R (in base 32);

«70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg - AIC n. 029051087/M (in base 10), 0VQL6H (in base 32);

«70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg - AIC n. 029051099/M (in base 10), 0VQL6V (in base 32);

«70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg - AIC n. 029051075/M (in base 10), 0VQL63 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388:

classe «A nota 79»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 54.532 pari a 28,16 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 90.000 pari a 46,48 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compressa.

Una compressa contiene:

principio attivo: alendronato sodico triidrato 91,37 mg equivalente ad acido alendronico 70 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 Pavia Italia; Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico Inc Road 2, Kilometer 60.3 Barceloneta Puerto Rico - 00617 USA.

Confezionamento: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.A. via Emilia, 21 - 27100 Pavia Italia; Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39, PO box 581, - 2003 PC Haarlem Paesi Bassi; PCI Unipack Lancaster Way Wingates Industrial Park West Houghton Bolton Lancashire (UK).

Controllato: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 Pavia Italia.

Indicazioni terapeutche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. Alendronos riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Il prezzo della specialità medicinale «Alendros» nella confezione di seguito indicata, autorizzata per via nazionale è modificato come segue: «10» 14 compresse in blister AL/AL da 10 mg.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388:

classe «A nota 79»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 25.388 pari a 13,11 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 41.900 pari a 21,64 euro (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido dodici mesi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, con un monitoraggio dei dati di consumo e di spesa di tutte le confezioni delle specialità a base di alendronato sodico ogni sei mesi e con un eventuale riaggiustamento dei prezzi, al fine comunque di assicurare che non vi sia un aggravio di spesa rispetto all'impiego della confezione da 10 mg al prezzo attualmente rimborsato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13586

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Castindia»

Con il decreto n. 800.5/R.M.647/D155 del 10 dicembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CASTINDIA: gocce orali, soluzione 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 028101018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta I.M.O. Istituto di medicina omeopatica S.p.a, titolare dell'autorizzazione.

01A14122

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foscavir»

Con il decreto n. 880.5/R.M.834/D156 del 10 dicembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FOSCAVIR: IV flacone infusione 500 ml - A.I.C. n. 028192021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca AB, titolare dell'autorizzazione.

01A14123

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virudin»

Con il decreto n. 880.5/R.M.667/D157 del 10 dicembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VIRUDIN: flacone 500 ml - A.I.C. n. 028452023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Simesa S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A14124

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 dicembre 2001

Dollaro USA	0,8813
Yen giapponese	115,33
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,60850
Corona svedese	9,3012
Franco svizzero	1,4829
Corona islandese	91,48
Corona norvegese	7,9515
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57504
Corona ceca	31,962
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,18
Litas lituano	3,5228
Lat lettone	0,5563
Lira maltese	0,3994
Zloty polacco	3,4953
Leu romeno	27817
Tallero sloveno	218,8364
Corona slovacca	42,780
Lira turca	1269500
Dollaro australiano	1,7280
Dollaro canadese	1,4077
Dollaro di Hong Kong	6,8723
Dollaro neozelandese	2,1215
Dollaro di Singapore	1,6306
Won sudcoreano	1161,55
Rand sudafricano	10,4302

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A14263

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile demaniale denominato «Ricovero Umberto 1º ex Carlo Emanuele III», in Pontechianale.

Con decreto interministeriale n. 1199 in data 5 novembre 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ricovero Umberto 1º ex Carlo Emanuele III», sito nel comune di Pontechianale (Cuneo), riportato nel catasto del comune censuario alla partita 1, foglio 40, mappale 87 del N.C.T. ed alla partita 1000099, foglio 40, mappale 87 del N.C.E.U., della superficie di mq 1821.

01A13770

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato concernente il deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della realizzazione del Comitato di sorveglianza della società SIMI Società Investimenti Mobiliari S.p.a. in l.c.a., in Napoli.

Si comunica che il commissario liquidatore della società SIMI Società Investimenti Mobiliari S.p.a. in l.c.a., con sede in Napoli, costituita in data 28 novembre 1966 con atto notaio Chieffi in Napoli, iscritta nel registro delle imprese di Napoli al n. 7/67 ed avente codice fiscale n. 00844990630, in data 5 ottobre 2001, previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive in data 7 maggio 2001, ha depositato presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Napoli, il bilancio finale della liquidazione, il rendiconto della gestione e la relazione del comitato di sorveglianza.

01A13771

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2001, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000	Novembre	113,3	2,7	4,8
	Dicembre	113,4	2,7	4,9
	Media	112,1		
2001	Gennaio	113,9	3,1	5,3
	Febbraio	114,3	3,0	5,4
	Marzo	114,4	2,8	5,3
	Aprile	114,8	3,1	5,3
	Maggio	115,1	3,0	5,4
	Giugno	115,3	2,9	5,6
	Luglio	115,3	2,7	5,4
	Agosto	115,3	2,7	5,4
	Settembre	115,4	2,6	5,2
	Ottobre	115,7	2,6	5,3
	Novembre	115,9	2,3	5,1

01A13935

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA

Avviso di deposito del progetto del Piano stralcio per la tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni e di proroga dei termini.

In riferimento alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2001, relativa all'avviso di adozione del progetto del Piano stralcio per la tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni, si comunica che il suddetto Piano risulta depositato anche presso l'amministrazione provinciale di Siena.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato negli orari di ufficio presso:

regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area tutela del Territorio - via Di Novoli, 26 - 50127 Firenze;

regione Lazio - Assessorato trasporti e lavori pubblici - Dipartimento 07 OO.PP. e Servizi per il territorio - Area C - via Capitan Bavastro, 108 - 00154 Roma;

provincia di Grosseto - Settore sviluppo e territorio - via Cavour, 16 - 58100 Grosseto;

provincia di Viterbo - Settore 06 Tutela delle acque - via Saffi, 49 - 01100 Viterbo;

provincia di Siena - Servizio lavori pubblici, ufficio difesa del suolo e risorse idriche - via Massetana, 106 - 53100 Siena;

Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora - corso Carducci, 57 - 58100 Grosseto.

Pertanto, la data utile per l'inoltro delle osservazioni alle regioni Lazio e Toscana è posticipata al quarantacinquesimo giorno successivo al termine di scadenza della consultazione di cui al punto precedente.

01A14081

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto 12 dicembre 2001, n. 434 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Regolamento concernente la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, da adottare ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001).

Nella tabella allegata al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 7, in calce, dopo la provincia di Vicenza, si intende riportato il seguente periodo:

VITERBO	S.E.A.L. S.p.A.	60.046.094.730	12.009.218.946
		28.819.722.853.036	5.763.944.570.607

Importi espressi in lire

01A14163

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(4651302/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77